

**Oggetto:** Re: Assemblee Condominiali e uso del Green Pass

**Mittente:** Covid Chiarimenti < covid.chiarimenti@regione.veneto.it >

**Data:** 17/08/2021, 12.33

**A:** DBC Amministrazioni Condominiali < studio@diegobordin.com >

Buongiorno con riferimento alla sua cortese email è obbligatorio il green pass laddove il servizio si svolga in luoghi indicati nell'articolo 9bis del D.L. 52/2021. I soggetti deputati ai controlli sono indicati al comma 4 dell'articolo 9bis medesimo, sottoriportato, e all'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 anch'esso sottoriportato. Infine le allego la circolare del Ministero dell'interno del 10 agosto 2021. C

Art. 9-bis. Impiego certificazioni verdi COVID-19 (53)

1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

(53) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105.

D.P.C.M. 17-6-2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2021, n. 143.

Art. 13. Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

- a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il giorno lun 16 ago 2021 alle ore 12:17 DBC Amministrazioni Condominiali

<[studio@diegobordin.com](mailto:studio@diegobordin.com)> ha scritto:

Buongiorno, in qualità di titolare di studio di amministrazioni condominiali, visto l'avvio, a breve, delle convocazioni e delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, che per lo più vengono svolte all'interno di locali chiusi quali: sale private, sale parrocchiali, centri culturali, sale congressuali o presso strutture alberghiere, richiedo se per lo svolgimento di tali assemblee condominiali sia richiesto l'obbligo del Green Pass e chi spetta la verifica.

Ringraziando per la cortese risposta porgo, cordiali saluti.

Diego Bordin.

--

DBC s.a.s. di Diego Bordin & C.

Amministrazioni Condominiali

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n. 22 del 26.1.2013)

Iscritto all'Albo degli Amministratori di Condominio Professionisti Certificati ANAMMI al n. G673

e Mandatario Sede Provinciale di Venezia

Sede Operativa: via Po, 40 - 30174 - Mestre (VE)

Casella Vocale e Telefono: 041 5347165

Fax: 041 8622858

Email: [info@diegobordin.com](mailto:info@diegobordin.com)

Sito Web: [www.diegobordin.com](http://www.diegobordin.com)

Codice SDI: A4707H7

Facebook: <http://www.facebook.com/dbcamministrazioni>

Informativa privacy su [www.diegobordin.com/privacy](http://www.diegobordin.com/privacy)

Vi informiamo che, in osservanza a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 sulla riservatezza delle comunicazioni, i Vostri dati personali, nonché informazioni contenute nella presente, sono inseriti in una nostra banca dati e vengono utilizzati ai fini commerciali ed amministrativi oltre che per adempimenti ad obblighi di legge.

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Reg. UE 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonicamente al 335.5394174 oppure inviando un'email a [info@diegobordin.com](mailto:info@diegobordin.com)

--

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

<https://www.avast.com/antivirus>

*indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **\*\*Privacy\*\*** del sito internet: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

-----  
*According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council the information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. Please refrain to not make copies, to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorisation. In case of incorrect delivered message to your mail, please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. Additional information are available in the **\*\*Privacy\*\*** section, on the website: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

— Allegati: —

---

circolare\_green\_pass\_versione\_accessibile.pdf

151 kB